

NORME REGOLAMENTARI

PER

LA NOMINA DEI SOCI ONORARI E CORRISPONDENTI

APPROVATE

NELLE ADUNANZE DEL XXII DICEMBRE MDCCCLXI

E XII GENNAIO MDCCCLXII

ART. 1.º

La Società nominerà ogni anno non più di quattro Soci corrispondenti.

ART. 2.º

Il numero dei Soci onorari non oltrepasserà mai quello di trenta.

ART. 3.º

L'elezione dei Soci onorari e corrispondenti si farà al principio di ogni anno, in una delle prime sedute che avrà luogo dopo l'elezione degli Ufficiali della Società.

ART. 4.º

Il Socio effettivo che vorrà proporre qualche onorario o corrispondente, indirizzerà all'Ufficio di Presidenza una Relazione, nella quale notati i meriti del proposto, ed enumerati gli scritti da lui pubblicati, mostrerà i vantaggi che il medesimo potrà recare alla Società.

ART. 5.º

Nella tornata precedente a quella in che dovrà aver luogo la nomina dei Soci corrispondenti ed onorarii, verrà eletta una Commissione incaricata di esaminare le varie proposte e le unite Relazioni.

Tale Commissione sarà composta di cinque Soci. Compiuto il lavoro, essa riferirà all'Assemblea il risultato del fatto esame; e graderà giusta il merito, e l'onore e l'utile che venir possono alla Società le diverse proposte.

ART. 6.º

L'Assemblea generale, sentito il parere della Commissione, nominerà a voti segreti, per Socii onorarii e corrispondenti, quelli fra i proposti, che stimerà più meritevoli di questo titolo.